



COMUNE DI SACROFANO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060 - Tel. 06.90117010/11 - fax. 06.9086143

ORDINANZA N. 14 del 12/02/20 PROT n. 1898 del 12/02/20

**PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA
PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

DATO ATTO che in questi giorni sono pervenute numerose segnalazioni della diffusione della processionaria del pino, la quale danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;

CHE ai sensi del D.M. del 30 Ottobre 2007 è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (Traumatocampa - Thaumetopoea Pityocampa) da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus Pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;

CONSIDERATO che la presenza delle forme larvali (bruchi) di tale lepidottero può essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle prime vie respiratorie) sia tramite il contatto fisico sia tramite i peli urticanti (presenti sul corpo delle larve e nei nidi infestanti le piante) che possono essere trasportati dalle correnti d'aria.

CHE è pertanto necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza di profilassi a tutela della salute pubblica, anche al fine di favorire la diffusione di tale parassita sull'intero territorio comunale;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTE le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente "Regolamento comunale di polizia urbana" approvato con D.C.C. n. 48 del 19.12.2008;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze" approvato D.C.C. n. 7 del 23.04.2009;

VISTA nota a firma del segretario comunale ad oggetto: "redazione delle ordinanze sindacali. Direttiva", prot. 13850 del 24.01.2018;

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto:

ORDINA

Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati nei quali siano presenti le piante di cui in premessa:

DI EFFETTUARE tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino;

DI PROVVEDERE, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, a propria cura e spese alla immediata rimozione e distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine ed occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate;

(Per la disinfezione si potrà procedere secondo le seguenti modalità: in inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell'insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi; in estate è consigliabile l'asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti; in autunno quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i pre-nidi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con opportuni bioinsetticidi da eseguirsi preferibilmente nelle ore serali ed in assenza di vento).

DISPONE

L'assoluto divieto di depositare e/o abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio e/o il loro conferimento nelle varie frazioni di rifiuto o presso l'Ecocentro Comunale.

Di trasmettere la presente ordinanza:

- Alla ASL territorialmente competente Roma 4;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale - Direzione Regionale Agricoltura, Via del Serafico n. 107 (Roma), Telefono: 0651681 - Fax: 0651688195
- Al Comando Carabinieri territorialmente competente – Comando Stazione di Sacrofano Via Dello Stadio 129 – fax: 0690110202;
- All' Ente Parco Di Veio, via Castelnuovo di Porto n. 14, Sacrofano (Roma), parcoveio@regione.lazio.legalmail.it, fax 06.90154548;
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
- Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente per i provvedimenti di competenza;
- Al Responsabile del Servizio LL.PP.-VIII;
- Al Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/Patrimonio;

La verifica dell'esecuzione della presente ordinanza è demandata al Servizio di Polizia Municipale.

Che il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale, anche "on line" e pubblicato sul portale www.comunedisacrofano.gov.it per tutto il tempo di validità dello stesso;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso innanzi al T.A.R. Lazio entro il termine perentorio di 60 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg dalla medesima data.

Sacrofano, li _____

Il Responsabile del Servizio – Area II
Servizio IX-Ambiente
Dott. Davide Gagliardi



IL SINDACO
Dott.ssa Patrizia Nicolini